



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Alla c.a. dei Presidenti e Direttori  
delle Istituzioni AFAM statali

e p.c. Al Presidente dell'ANVUR  
*Prof. Antonio Felice Uricchio*  
[anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it)

Al Presidente del CNAM  
c/o Segretariato Generale  
[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)

Al Direttore Generale della Direzione degli ordinamenti didattici  
della formazione superiore e del diritto allo studio  
*dott. Gianluca Cerracchio*  
[dgordinamenti@pec.mur.gov.it](mailto:dgordinamenti@pec.mur.gov.it)

Al CINECA

**OGGETTO:** D.M. n. 1214 del 28.10.2021 “istituzione di corsi di studio da parte delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate” - Termini presentazione istanze a.a. 2023/2024.

Si fa presente che le istanze relative alla autorizzazione di una nuova sede decentrata da parte delle Istituzioni AFAM statali potranno essere presentate nell'apposita procedura informatica che sarà disponibile per l'a.a. 2023/2024 dal 1° dicembre al 15 gennaio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 1214/2021. Restano confermate le indicazioni operative per la presentazione delle istanze, comunicate con prot.n. 4699 del 4.4.2022, della quale si allega copia.

Si ricorda che le medesime disposizioni trovano applicazione anche per le sedi decentrate eventualmente già attivate precedentemente al dm 1214/2021 in assenza di autorizzazione ministeriale. Le istituzioni interessate dovranno, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, dello stesso d.m., presentare istanza di autorizzazione entro il termine sopraindicato del 15 gennaio 2023. Qualora per tali sedi non venga presentata istanza entro il predetto termine, oppure qualora all'esito della valutazione di tale istanza venga adottato un provvedimento di diniego, non sarà possibile procedere a nuove immatricolazione a decorrere dal prossimo a.a. 2023/2024 e le Istituzioni dovranno assicurare agli studenti già iscritti il completamento dei corsi presso la propria sede legale ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. 212/2005 in relazione ai crediti dagli stessi acquisiti.

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del dm n. 1214/2021, a decorrere dallo stesso anno accademico 2023/2024, eventuali titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non avranno alcun valore legale.

Distinti saluti

LA DIRETTRICE GENERALE  
*Dott.ssa Marcella Gargano*